



# Comune di Motta Camastra

Città Metropolitana

Piazza Croce n. 1 - 98030 Motta Camastra (ME) - Tel. 0039 0942 985007 - Fax 0039 0942 985363

Sito internet [www.comune.mottacamastra.me.it](http://www.comune.mottacamastra.me.it) - E-mail [info@comune.mottacamastra.me.it](mailto:info@comune.mottacamastra.me.it)

## ORDINANZA SINDACALE

n. 20 del 23 Maggio 2019

Allegati n. 0

Pagine totali n. 4

Nota: avverso la presente ordinanza si può proporre ricorso in sede giurisdizionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

**Oggetto: Rischio incendi. - Pulitura terreni.**

### I L S I N D A C O

#### **Richiamati:**

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende anche la lotta agli incendi boschivi;

#### **Visti:**

- la Legge Regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D.Lgs. n.112 /98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone:
  - all'art. 33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
  - all'art. 42 "*Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi*", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
- la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000, "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- la Legge Regionale 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96
- "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.;
- la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot. n. 1722,



- avente per oggetto: “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – art.108 D.Lgs n. 112/98”;

**Precisato** che con l'entrata in vigore del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 il legislatore ha rivisitato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 13 del D.lgs. n.205/2010 che ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs n.152/2006;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 3 del D.lgs. n.136 del 10.12.2013 convertito in legge n. 6 del 06.02.2014, che ha introdotto il reato di combustione illecita di rifiuti e prevede l'obbligo per il responsabile di risarcire il danno ambientale e pagare a bonifica;

**Viste** le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

**Visti** gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;

**Considerato** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

**Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

**Ritenuto** di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

### ***INVITA***

i Cittadini, in caso di avvistamento incendio di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515; – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115; - Comando Polizia Municipale 0942/985430.

### ***DISPONE***

In prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale dal 15 giugno al 15 ottobre c.a. è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o bracce;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente;
- individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;



- di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio.

## **ORDINA**

ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, di provvedere, *entro giorni 30 dalla data della presente*, alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a ml.10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a ml.20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Inoltre agli Enti Pubblici, proprietari di strade e all'Ente Ferrovie dello Stato, di rispettare l'operato della medesima ordinanza, entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica. Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 c.1 del D. Lgs 152/2006.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola dell'intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di combustione illecita di rifiuti e prevede l'obbligo per il responsabile di risarcire il danno ambientale e pagare a bonifica, giusto art. 3 del D.lgs. n.136 del 10.12.2013 convertito in legge n. 6 del 06.02.2014 che ha introdotto il reato.

### **E' assolutamente vietato accendere fuochi.**

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.




Le violazioni alla presente Ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate sia penalmente (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.), sia amministrativamente con un importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3 L.R. n° 16/96), la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

**DISPONE**

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nonché data comunicazione alla Cittadinanza mediante affissione all'esterno ed inviata al Comandante della Polizia Locale, al Comando locale dei Carabinieri, al Distaccamento Forestale della Regione Siciliana competente (sede di Francavilla di Sicilia), al Comando dei Vigili del Fuoco, al Responsabile dell'Area Urbanistica e Vigilanza e alla Prefettura di Messina.

*Il Sindaco*  
Carmelo geom. Blancato



C.C.O. USO AMMINISTRATIVO

Motta Camastra, li 24-05-2019

